

Delibera n. **160** del 28/07/2026

Oggetto: Proposta al MUR delle Linee guida per l'accreditamento delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, recante “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’art. 2, c. 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori»;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e' rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli

VISTO il decreto ministeriale n. 110 del 18 maggio 2026, “Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127” (regolamento);

CONSIDERATO in particolare l’articolo 2, comma 3 del regolamento che prevede che *“Con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono approvate le linee guida, volte a definire esclusivamente:*

a) gli indicatori e gli elementi per l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di qualificazione scientifica;

b) le procedure operative per la valutazione, il monitoraggio e il controllo svolte dall'ANVUR, come disciplinate dal presente regolamento.”;

CONSIDERATO inoltre, l’articolo 2, comma 1 del regolamento, secondo il quale l’accreditamento è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto istante, del possesso congiunto dei requisiti ivi elencati;

CONSIDERATO infine, l’articolo 18, comma 2 del regolamento, secondo il quale la disciplina ivi contenuta “... si applica a decorrere dalla definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2026/2027”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, che definisce i principi attuativi del sistema di

Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditemento;

VISTO il decreto ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;

DELIBERA

1. di proporre al Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi del decreto ministeriale n. 110 del 26 maggio 2026 (art. 2, c. 3) gli indicatori e le procedure operative contenute nell’Allegato 1 facente parte integrante della presente delibera al fine dell’adozione delle Linee Guida di cui al DM 110/2026;
2. di dare dato mandato al Dirigente dell’Area di valutazione delle istituzioni della formazione superiore di inviare la presente proposta al Ministero dell’Università e della Ricerca.

IL SEGRETARIO *
(Dott. Daniele Livon)

IL PRESIDENTE *
(Prof. Venerando Marano)



daniele livon



**Venerando
Marano**

** Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Proposta di linee guida

per l'accreditamento delle Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML)

ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento (d.m. n. 110 del 2026) — (a) indicatori dei requisiti di qualificazione scientifica (b) procedure operative di valutazione, monitoraggio e controllo

Proposta dell'ANVUR al Ministro dell'università e della ricerca. Le presenti linee guida definiscono esclusivamente i due contenuti indicati dall'art. 2, comma 3, del regolamento.

Allegate alla delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 160 del 28 luglio 2026

Indice

1. Oggetto, principi e ambito	3
1.1 Principi	3
1.2 Ambito e definizioni.....	3
PARTE A — Indicatori dei requisiti di qualificazione scientifica.....	4
A.1 Principi di accertamento	4
A.2 Indicatori quantitativi del corpo docente.....	4
A.3 Elementi di qualificazione individuale dei docenti.....	4
A.4 Documentazione per l'accertamento	5
A.5 Permanenza	5
PARTE B — Procedure operative di valutazione, monitoraggio e controllo.....	6
B.1 Principi generali.....	6
B.2 Criterio degli accertamenti essenziali	6
B.3 Griglia delle verifiche per requisito	6
B.4 Approfondimenti tematici.....	8
B.5 Procedura di valutazione (accreditamento)	8
B.6 Monitoraggio annuale.....	8
B.7 Controllo	9
B.8 Gestione in piattaforma	9
B.9 Esiti	9
B.10 Quadro riepilogativo dei termini	9

1. Oggetto, principi e ambito

Le presenti linee guida sono proposte dall'ANVUR al Ministro ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento e definiscono esclusivamente: a) gli indicatori e gli elementi per l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di qualificazione scientifica; b) le procedure operative per la valutazione, il monitoraggio e il controllo svolte dall'ANVUR. Il vincolo di esclusività impedisce di introdurre requisiti o indicatori ulteriori rispetto a quelli fissati dal regolamento.

1.1 Principi

- **Essenzialità e oggettività.** In sede di accreditamento l'ANVUR verifica ciò che è presenza o assenza di un elemento, ovvero una misura confrontabile con una soglia; la qualità di merito è rinviata alla valutazione annuale del Nucleo, esaminata a valle.
- **Ripartizione di competenza.** L'ordinamento didattico è valutato dal CUN; l'ANVUR valuta i requisiti dell'art. 2 e del comma 3 dell'art. 3 (art. 3, c. 6).
- **Contraddittorio e proporzionalità.** Ogni esito sfavorevole è preceduto dal contraddittorio ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

1.2 Ambito e definizioni

Possesso e permanenza. Il possesso è accertato in sede di accreditamento iniziale, anche su base previsionale per le Scuole di nuova costituzione; la permanenza mediante monitoraggio annuale e accreditamento periodico quinquennale.

Scuole già attive e di nuova attivazione. Per le Scuole già riconosciute si valutano i dati a consuntivo; per le Scuole di nuova costituzione e i nuovi soggetti gestori si valutano documentazione previsionale e garanzie.

PARTE A — Indicatori dei requisiti di qualificazione scientifica

La qualificazione scientifica coincide con il requisito di docenza (R3: art. 2, c. 1, lett. c; art. 12). È l'unico requisito per cui il regolamento richiede indicatori mediante linee guida. La Parte A si articola in indicatori quantitativi del corpo docente (§ A.2) ed elementi di qualificazione individuale dei singoli docenti (§ A.3).

A.1 Principi di accertamento

- **Coerenza con il regolamento.** Gli indicatori misurano requisiti già fissati; le soglie non sono modificabili in sede di linee guida.
- **Possesso e permanenza.** Gli indicatori sono rilevati in ingresso e lungo il ciclo di vita, su serie storiche.
- **Base previsionale.** Per le nuove Scuole il possesso è accertato su atti certi e formalizzati, da consolidare entro il primo anno.

A.2 Indicatori quantitativi del corpo docente

Indicatore	Soglia / criterio (regolamento)	Accertamento
Quota di docenza universitaria	Professori e ricercatori universitari (anche in quiescenza da ≤ 5 anni) ≥ 30% del totale dei docenti	Possesso + permanenza
Docenti garanti per anno di corso	≥ 2 per ciascun anno di corso attivo	Possesso + permanenza
Composizione qualificata dei garanti	≥ 50% professori di I o II fascia in SSD coerenti	Possesso + permanenza
Garanti su insegnamenti caratterizzanti	≥ 50% riferiti a insegnamenti caratterizzanti	Possesso + permanenza
Rapporto docenti / iscritti	≥ 1 docente ogni 30 iscritti al primo anno	Possesso + permanenza
Modulo minimo di titolarità	≥ 36 ore per docente titolare	Possesso + permanenza
Copertura dei SSD caratterizzanti	Tutti gli insegnamenti caratterizzanti coperti da docenti di SSD coerente (Allegato 1, lett. b)	Possesso + permanenza
Qualificazione documentata	CV completo e pertinente pubblicato sul sito	Possesso + permanenza
Reclutamento selettivo	Procedure improntate a comparazione e pubblicità	Possesso + permanenza

A.3 Elementi di qualificazione individuale dei docenti

Concorrono al conteggio della quota del 30% (art. 12, c. 1) i docenti universitari in possesso della qualificazione seguente. Oltre tale quota possono essere impiegati docenti non universitari in possesso dei requisiti indicati al § A.3.2.

A.3.1 — Docenti universitari (nella quota del 30%)

Qualifica	Requisito didattico (opzione a)	Requisito scientifico (opzione b)
Ricercatori	a) esperienza, negli ultimi tre anni accademici, di insegnamenti universitari riconducibili ai SSD di cui all'Allegato 1, lett. b), per un totale di almeno 18 CFU	b) pubblicazione, negli ultimi cinque anni, di almeno tre articoli su riviste classificate come scientifiche dall'ANVUR*, ovvero di una

Qualifica	Requisito didattico (opzione a)	Requisito scientifico (opzione b)
		monografia scientifica, nei settori concorsuali coerenti con i SSD di cui all'Allegato 1, lett. b)
Professori di II fascia	a) esperienza, negli ultimi tre anni accademici, di insegnamenti universitari riconducibili ai SSD di cui all'Allegato 1, lett. b), per un totale di almeno 24 CFU	b) pubblicazione, negli ultimi otto anni, di almeno quattro articoli su riviste classificate come scientifiche dall'ANVUR*, ovvero quattro capitoli in monografie, ovvero di una monografia scientifica, nei settori concorsuali coerenti con i SSD di cui all'Allegato 1, lett. b)
Professori di I fascia	a) esperienza, negli ultimi tre anni accademici, di insegnamenti universitari riconducibili ai SSD di cui all'Allegato 1, lett. b), per un totale di almeno 24 CFU	b) pubblicazione, negli ultimi otto anni, di almeno cinque articoli su riviste classificate come scientifiche dall'ANVUR*, ovvero di una monografia scientifica, nei settori concorsuali coerenti con i SSD di cui all'Allegato 1, lett. b)
Docenti di università estere	Requisiti equivalenti a quelli previsti, in relazione alla corrispondente qualifica accademica, per i docenti delle università italiane	—

*possono essere presi in considerazione anche capitoli su Monografia dotata di ISBN - ISMN

A.3.2 — Docenti non universitari (oltre la quota del 30%)

Devono possedere cumulativamente i tre requisiti seguenti.

Requisito	Contenuto (cumulativo)
1. Titolo (almeno uno)	Laurea magistrale pertinente; oppure titolo post-lauream specialistico pertinente; oppure iscrizione ad albo professionale, associazione professionale qualificata o elenco dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU).
2. Esperienza professionale	Almeno cinque anni di comprovata esperienza professionale coerente con il settore disciplinare.
3. Qualificazione ulteriore (almeno uno)	Insegnamento universitario pari ad almeno 18 CFU negli ultimi tre anni; oppure almeno due pubblicazioni scientifiche coerenti con i SSD; oppure almeno due anni di docenza presso istituzioni formative riconosciute.

A.4 Documentazione per l'accertamento

- SUA-SSML compilata per ciascun corso proposto, con indicazione dei docenti garanti.
- Elenco dei docenti universitari impiegati, con le convenzioni stipulate con le università o i contratti individuali.
- Elenco degli altri docenti utilizzati e relativi contratti.
- CV di tutti i docenti, dai quali emerga l'attività didattica, scientifica e professionale, con l'elenco completo delle pubblicazioni scientifiche.

A.5 Permanenza

La permanenza è accertata sulle serie storiche degli indicatori del § A.2 e sulla continuità della qualificazione individuale, attraverso la relazione annuale del Nucleo di valutazione e l'accreditamento periodico quinquennale.

PARTE B — Procedure operative di valutazione, monitoraggio e controllo

B.1 Principi generali

- **Terzietà e peer review.** La valutazione è condotta in indipendenza, avvalendosi (ove necessario) di esperti della valutazione e, ove disposte, di visite in sede.
- **Contraddittorio.** Gli esiti sfavorevoli sono preceduti dal contraddittorio (art. 10-bis legge n. 241 del 1990).

B.2 Criterio degli accertamenti essenziali

In accreditamento l'ANVUR accerta elementi oggettivi — presenza o assenza, ovvero misura numerica con soglia — e rinvia alla valutazione annuale del Nucleo gli elementi di qualità di merito, che l'ANVUR esamina a valle. Ciò rende gli accertamenti difendibili nel contraddittorio e sostenibili a risorse invariate, e presidia gli standard europei attraverso il modello di relazione annuale (art. 5, c. 1).

B.3 Griglia delle verifiche per requisito

Per ciascun requisito la griglia indica le verifiche essenziali dell'ANVUR, CUN e MUR, la documentazione da rendere disponibile in piattaforma e ciò che è rinviato al monitoraggio del Nucleo.

Requisito	Verifiche essenziali e oggettive (accreditamento)	Documentazione in piattaforma	Chi valuta in fase iniziale	Rinvio al monitoraggio annuale del Nucleo
R1 Statuto (art. 2, c. 1, lett. a; art. 4)	– Statuto adottato e allegato — sì/no – Organi di direzione con attribuzioni, composizione e durata (art. 4, c. 1) — sì/no – Nucleo di valutazione nella composizione dell'art. 4, c. 2 — conforme/non conforme – Organo di revisione contabile (art. 4, c. 3) — sì/no – Clausole sui rapporti col soggetto gestore — sì/no	– Statuto	ANVUR	Effettivo funzionamento degli organi e del ciclo di autovalutazione.
R2 Strutture e dotazioni (art. 2, c. 1, lett. b)	– Disponibilità documentata di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, strumentazioni informatiche, biblioteche e aule studio — sì/no – Capienza adeguata al numero massimo di allievi ammissibili — verifica numerica	– Planimetrie, mappe, riproduzioni fotografiche o video – Eventuale visita in loco	ANVUR	Stato di manutenzione, effettivo utilizzo e adeguatezza qualitativa, anche con visita in loco.
R3 Docenza / qualificazione scientifica (art. 2, c. 1, lett. c; art. 12)	– Docenti universitari $\geq 30\%$ – Docenti garanti ≥ 2 per anno di corso – Garanti prof. I/II fascia $\geq 50\%$ e su caratterizzanti $\geq 50\%$ – Un docente ogni 30 iscritti al primo anno – Modulo minimo di 36 ore – Copertura dei SSD caratterizzanti — sì/no – CV pubblicati — sì/no	– Scheda SUA-SSML per ciascun corso, con indicazione dei docenti garanti – Elenco dei docenti universitari con convenzioni o contratti – Elenco degli altri docenti e relativi contratti – CV di tutti i docenti (attività didattica,	ANVUR	Permanenza delle quote nel tempo (serie storiche); adeguatezza qualitativa dei profili.

Requisito	Verifiche essenziali e oggettive (accreditamento)	Documentazione in piattaforma	Chi valuta in fase iniziale	Rinvio al monitoraggio annuale del Nucleo
	– Procedure selettive di reclutamento — sì/no – Qualificazione individuale dei docenti: cfr. Parte A, § A.3	scientifica e professionale, con elenco completo delle pubblicazioni)		
R4 Sostenibilità patrimoniale e finanziaria (art. 2, c. 1, lett. d)	– Bilanci degli ultimi tre esercizi approvati, ovvero documentazione previsionale e garanzie per le Scuole di nuova attivazione — presenti/assenti – Patrimonio netto positivo — sì/no – Assenza di perdite oltre i limiti di legge (artt. 2446–2447 c.c.) — sì/no – Regolarità contributiva e fiscale (DURC) — regolare/non regolare – Garanzie presenti e capienti (nuova attivazione) — sì/no	– Bilanci e documentazione contabile degli ultimi tre esercizi – Per le nuove: piano economico-finanziario previsionale e atti di garanzia – DURC	ANVUR	Analisi per indici e sostenibilità prospettica come soglie di attenzione (cfr. § B.4.1), attivata in caso di segnali o per le nuove Scuole.
R5 Qualità dell'offerta / verifica degli apprendimenti (art. 2, c. 1, lett. e; artt. 7, 9, 11)	– Coerenza dei regolamenti didattici con gli obiettivi formativi qualificanti delle classi di laurea e di laurea magistrale di riferimento, l'articolazione dei percorsi di studio; – Il regolamento didattico definisce le modalità di verifica per ogni insegnamento — sì/no – Commissioni di esame con almeno due docenti della disciplina, tra cui il titolare — sì/no – Criteri di valutazione pubblicati e accessibili prima delle prove — sì/no – Verifica della preparazione iniziale e OFA entro il primo anno (art. 7, c. 3) — conforme/non conforme	– Regolamento didattico – Schede degli insegnamenti – Criteri di valutazione pubblicati	CUN e ANVUR	Adeguatezza qualitativa delle prove e delle griglie, allineamento ai risultati di apprendimento, analisi dei tassi di superamento.
R6 Dotazioni per il secondo ciclo (art. 3, c. 3)	– Attivazione del primo ciclo da almeno sei anni — sì/no – Cabine di simultanea presenti e adeguate al numero massimo ammissibile — verifica numerica (criterio di congruità: cfr. § B.4.2)	– Documento attestante numerosità, tipologia e disponibilità delle cabine di simultanea per il corso	ANVUR	Effettivo utilizzo e manutenzione delle cabine.
R7 Elementi di ammissibilità (art. 3, c. 4)	– Parere favorevole del Nucleo di valutazione — presente/assente – Relazione sulle possibilità occupazionali nel bacino di utenza — presente/assente	– Parere del Nucleo – Relazione occupazionale – Parere del Comitato regionale	MUR	

Requisito	Verifiche essenziali e oggettive (accreditamento)	Documentazione in piattaforma	Chi valuta in fase iniziale	Rinvio al monitoraggio annuale del Nucleo
	– Parere motivato del Comitato regionale di coordinamento — presente/assente			

B.4 Approfondimenti tematici

B.4.1 — Sostenibilità economico-finanziaria (R4)

La verifica essenziale è oggettiva (bilanci presenti, patrimonio netto positivo, assenza di erosione del capitale oltre i limiti di legge, regolarità contributiva; per le nuove Scuole, garanzie capienti). L'analisi per indici — solidità patrimoniale, equilibrio finanziario, equilibrio economico, sostenibilità prospettica a cinque anni — costituisce un approfondimento con funzione di soglia di attenzione, attivato in presenza di segnali o per le Scuole di nuova attivazione. Per queste ultime la valutazione ha carattere prospettico e poggia sul piano economico-finanziario quinquennale, sul punto di pareggio rispetto al numero massimo di allievi ammissibili e sulla capienza, escutibilità e durata delle garanzie.

B.4.2 — Congruità delle cabine di simultanea (R6)

La dotazione di cabine di simultanea è congrua quando soddisfa entrambe le condizioni seguenti.

- **Contemporaneità.** Il numero di cabine non è inferiore alla dimensione massima della classe di esercitazione di simultanea che opera nello stesso turno, così che ciascuno studente disponga di una postazione individuale (una cabina per studente; al più una ogni due studenti nella modalità pivot).
- **Capacità settimanale.** Il numero di cabine, tenuto conto delle ore di apertura del laboratorio, consente di erogare a ciascuno studente il monte ore individuale di simultanea previsto dal piano di studi, senza ricorso sistematico a turnazioni incompatibili con l'orario delle lezioni.

La congruità è accertata sui dati dichiarati dalla Scuola — dimensione della classe di esercitazione, numero di studenti tenuti alla simultanea, monte ore individuale, ore settimanali di disponibilità del laboratorio — rapportati al numero massimo di allievi ammissibili. La verifica è di coerenza aritmetica, non di merito.

B.5 Procedura di valutazione (accreditamento)

1. Ricezione delle istanze rese disponibili dal Ministero, entro 20 giorni dalla chiusura della piattaforma telematica (art. 3, c. 5).
2. Istruttoria sui requisiti dell'art. 2 e sulla dotazione di cabine per il secondo ciclo, con applicazione della griglia del § B.3 e degli indicatori della Parte A.
3. Eventuale ricorso a esperti della valutazione e a visite in sede; in caso di visita il termine è prorogato di 30 giorni (art. 3, c. 7).
4. Parere vincolante entro 90 giorni dal ricevimento (art. 3, c. 6).
5. In caso di parere negativo, contraddittorio ex art. 3, c. 8 ed eventuale nuova valutazione in sede di riesame entro 30 giorni (art. 3, c. 9).

B.6 Monitoraggio annuale

Il monitoraggio si fonda sulla relazione annuale del Nucleo, redatta sul modello predisposto dall'ANVUR (art. 5, c. 1), che include gli indicatori di docenza in serie storica, gli esiti di carriera e occupazionali e gli elementi qualitativi rinviati dalla griglia. La mancata presentazione della relazione del Nucleo determina la decadenza del riconoscimento.

B.7 Controllo

- **Verifiche a campione.** Su base di rischio, tenendo conto delle soglie di attenzione emerse dal monitoraggio (art. 5, c. 2).
- **Accreditamento periodico.** Con cadenza quinquennale, l'ANVUR valuta la relazione del Nucleo, accerta anche in loco la permanenza dei requisiti e propone la conferma o i provvedimenti dell'art. 5 e art. 6.
- **Revoca.** In caso di fatti modificativi o di venir meno dei requisiti, parere conforme ai fini della revoca, previo contraddittorio (art. 5, c. 3).

B.8 Gestione in piattaforma

Il parere dell'ANVUR è unico e vincolante, ma la piattaforma lo articola per singolo requisito. Per ciascun requisito sono gestiti tre momenti: parere iniziale (esito positivo/negativo e motivazione), controdeduzioni dell'istituzione (testo e allegati, entro il termine perentorio di 10 giorni) e parere finale in sede di riesame, con consolidamento nel parere complessivo. I pareri sono in scrittura per l'ANVUR e in lettura per l'istituzione; le controdeduzioni sono in scrittura per il soggetto gestore.

B.9 Esiti

Accreditamento: Parere favorevole.

Non accreditamento: Parere non favorevole.

Accreditamento periodico. Conferma; Revoca dell'accreditamento.

L'accreditamento è concesso solo a condizione dell'espressione di un parere favorevole in relazione a tutti i Requisiti R1 – R7 in conformità con le indicazioni del DM 110/2026, art. 2, c. 1.

B.10 Quadro riepilogativo dei termini

Fase / atto	Termine	Riferimento
Messa a disposizione delle istanze a CUN e ANVUR	Entro 20 giorni dalla chiusura dell'inserimento	Art. 3, c. 5
Parere vincolante dell'ANVUR	Entro 90 giorni dal ricevimento	Art. 3, c. 6
Proroga per visita in sede	+ 30 giorni	Art. 3, c. 7
Trasmissione del parere negativo	Entro 10 giorni	Art. 3, c. 8
Controdeduzioni del soggetto gestore	Entro 10 giorni (perentorio)	Art. 3, c. 8
Nuova valutazione in sede di riesame	Entro 30 giorni dalla richiesta	Art. 3, c. 9
Relazione annuale del Nucleo	Cadenza annuale	Art. 5, c. 1
Accreditamento periodico	Cadenza quinquennale	Art. 6, c. 1
Adozione delle presenti linee guida	Entro 90 giorni dall'entrata in vigore	Art. 2, c. 3